



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 16577

Del 28/12/2020

---

Identificativo Atto n. 511

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

PROROGA DEL REGIME DI AIUTO PER GLI AIUTI CONCESSI A VALERE SUL TERZO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 APPROVATO CON D.D.S. N. 14864 DEL 30/11/2020

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA**

**VISTO** il d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 di approvazione del Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, con il quale si prevede che in attuazione dello stesso siano concessi aiuti di Stato fino al 31/12/2020 sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e SA.58547 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. n. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte;

#### **RICHIAMATE:**

- la Comunicazione della Commissione Europea del 13 ottobre 2020 C (2020) 7127 final con cui sono state prorogate fino al 30 giugno 2021 le misure temporanee previste dal Quadro temporaneo sopraindicato;

- tutte le premesse del sopracitato d.d.S. 14864/2020, in particolare laddove si rammenta che, al fine di confermare oltre il 31/12/2020 l’applicazione del Quadro Temporaneo agli aiuti concessi in attuazione dell’Avviso in oggetto, è previamente necessaria l’approvazione da parte della Commissione della notifica relativa al recepimento (mediante modifica legislativa delle previsioni di cui al DL 34/2020 artt. 53 e s.m.i.) della proroga da parte dello Stato italiano;

**DATO ATTO** che il suddetto decreto n. 14864/2020, nell’attesa dell’approvazione della proroga da parte dello Stato italiano e del relativo recepimento da parte della Commissione Europea, statuisce di demandare a successivo atto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, di stabilire che:

- in caso di esito favorevole della notifica della proroga al 30 giugno 2021 del suddetto Quadro Temporaneo, gli aiuti concessi fino a vigenza dello stesso continuino ad essere concessi secondo quanto previsto dal medesimo Quadro Temporaneo prorogato;

- in caso di esito negativo della suddetta proroga, per i moduli aggiuntivi si applicherà il regime adottato nel progetto finanziato di riferimento, di cui il modulo aggiuntivo costituirà integrazione, mentre in caso di nuovi progetti, i soggetti



## Regione Lombardia

---

istanti, dovranno indicare di quale regolamento avvalersi tra il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (Aiuti "de minimis") e il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (c.d. "GBER");

### **PRESO ATTO** che:

- la proroga del Regime Quadro al 30 giugno 2021 è stata prevista all'art. 107 (attuale) del DDL "Bilancio" e notificata dallo Stato italiano alla Commissione Europea;

- in data 10 dicembre 2020 la Commissione ha approvato la misura d'aiuto SA.59655 notificata dallo Stato italiano con la quale è spostato al 30 giugno 2021 il termine dell'aiuto SA.57021, consentendo pertanto fino a tale data la concessione di aiuti inquadrabili nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

- è ancora in corso l'iter di approvazione del DDL "Bilancio", che si concluderà presumibilmente entro la fine dell'anno in corso;

### **CONSIDERATO** che:

- l'esito positivo della notifica della proroga sopra richiamata consente di procedere all'adozione dell'atto di proroga dell'applicazione del Quadro Temporaneo – sezione 3.1, all'Avviso in oggetto;

- tuttavia, per il rilascio di nuove concessioni di aiuti nel periodo successivo al 31/12/2020 è necessario attendere la previa entrata in vigore del DLL "Bilancio", qualora quest'ultima fosse successiva tale data;

### **RITENUTO** necessario, pertanto:

- disporre che agli aiuti concessi in attuazione del Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, fino al 30/06/2021 siano inquadrati nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. n. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte;



## Regione Lombardia

---

- confermare che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:
  - non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le microimprese e piccole imprese secondo quanto previsto dall'articolo 62 del D.L. 104/2020 sopracitato;
  - possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (c.d. aiuti "de minimis") nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
  - possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
  
- confermare che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:
  - di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
  - nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), nonché di non aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
  
- definire, quale condizione sospensiva per la concessione di nuovi aiuti a valere sull'Avviso in oggetto, l'entrata in vigore della legge di approvazione del DDL "Bilancio";

**VERIFICATO** che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 13008 e del CAR n. 15880;



## Regione Lombardia

---

**RICHIAMATI** i seguenti adempimenti connessi alla concessione degli aiuti di Stato, in capo all'Autorità di Gestione:

- registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.;
- verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte;
- assolvimento degli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

**ATTESTATO** che, successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti e in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interregitaliasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

**STABILITO** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;

**RITENUTO** inoltre di demandare ad un successivo atto, da adottarsi entro il 30/06/2021, la disciplina degli aiuti eventualmente concessi dopo tale data a valere sul Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, stabilendo che:

- in caso di approvazione di ulteriore proroga del suddetto Quadro Temporaneo e del Regime Quadro da parte della Commissione Europea, gli aiuti concessi fino a vigenza dello stesso continuino ad essere concessi secondo quanto previsto dal medesimo;
- ove scaduto il suddetto Quadro temporaneo, in caso di moduli aggiuntivi si applicherà il regime adottato nel progetto finanziato di riferimento, di cui il modulo aggiuntivo costituirà integrazione, mentre in caso di nuovi progetti, i soggetti istanti, dovranno indicare di quale regolamento avvalersi tra quelli di seguito



## Regione Lombardia

---

richiamati:

- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli Aiuti "de minimis";
  - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E.;
- dando atto che, laddove si dovrà attivare una linea di aiuto in esenzione, sarà demandato al decreto di stabilire di procedere a comunicazione del regime alla Commissione Europea tramite la piattaforma SANI2 e si potrà darne attuazione solo ad esito positivo della procedura di notifica;

**DATO ATTO** che il presente atto non comporta alcuna modifica rispetto alla dotazione finanziaria prevista con d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 e alla relativa copertura finanziaria;

**DATO ATTO** altresì che il presente provvedimento è adottato entro il termine disposto dal precedente d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020;

**VISTA** la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, in particolare:

- la d.g.r. n. 3990 del 4 agosto 2015 («XIII Provvedimento Organizzativo 2015») che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V - A Italia– Svizzera alla Struttura «Cooperazione Territoriale Europea» della U.O. «Relazioni internazionali e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale» della Direzione Generale Presidenza Area Relazioni esterne, internazionali e comunicazione», con decorrenza dal 15 settembre 2015;

- la d.g.r. n. 4933 del 14 marzo 2016 («II Provvedimento Organizzativo 2016») che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V A Italia–Svizzera alla Struttura «Autorità di gestione del Programma di cooperazione Italia–Svizzera» della U.O. «Relazioni internazionali e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale» della Direzione Generale Presidenza Area «Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione», con decorrenza dal 15 marzo 2016;

- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 («II Provvedimento Organizzativo 2018») con la quale la Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia–Svizzera è stata assegnata alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;



## Regione Lombardia

---

- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 («IV Provvedimento Organizzativo 2018») con la quale la Struttura «Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera» è stata ridenominata nel seguente modo:

«Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni»;

- la d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 («V Provvedimento Organizzativo 2018») con la quale per la Struttura «Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni» viene confermata l'assegnazione alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni e ne viene prorogato il relativo incarico dirigenziale ad Enzo Galbiati per 3 anni a partire dal 15 settembre 2018;

- la d.g.r. n. 1574 del 19 aprile 2019 («III Provvedimento Organizzativo 2019») con la quale è stata disposta la ridenominazione della Struttura Autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e rapporti con la Confederazione Elvetica ed i cantoni in Struttura Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, senza variazione dell'incarico in essere;

### **DECRETA**

1. di prevedere che gli aiuti di cui al Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 approvato con d.d.S. n. 14864 del 30/11/2020 siano concessi fino al 30/06/2021 sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. n. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per beneficiario, al lordo di oneri e imposte;

2. di definire, quale condizione sospensiva per la concessione di nuovi aiuti a valere sull'Avviso in oggetto, l'entrata in vigore della legge di approvazione del DDL "Bilancio";

3. di demandare ad un successivo atto, da adottarsi entro il 30/06/2021, la disciplina degli aiuti eventualmente concessi dopo tale data a valere sul Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di Cooperazione



## Regione Lombardia

---

interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, stabilendo che:

- in caso di ulteriore proroga del suddetto Quadro Temporaneo, gli aiuti concessi fino a vigenza dello stesso continuino ad essere concessi secondo quanto previsto dal medesimo;
- ove scaduto il suddetto Quadro temporaneo, in caso di moduli aggiuntivi si applicherà il regime adottato nel progetto finanziato di riferimento, di cui il modulo aggiuntivo costituirà integrazione, mentre in caso di nuovi progetti, i soggetti istanti, dovranno indicare di quale regolamento avvalersi tra quelli di seguito richiamati:
  - Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) agli Aiuti "de minimis";
  - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E.;dando atto che, laddove si dovrà attivare una linea di aiuto in esenzione, sarà demandato al decreto di stabilire di procedere a comunicazione del regime alla Commissione Europea tramite la piattaforma SANI2 e si potrà darne attuazione solo ad esito positivo della procedura di notifica;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito di Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu>;

5. di attestare che contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di finanziamento, si provvederà alla pubblicazione dell'atto contenente l'elenco dei beneficiari sul sito del Programma <https://interreg-italiasvizzera.eu> e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI  
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA  
IL DIRIGENTE

ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge